

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ATTRAVERSO LE ORGANIZZAZIONI DI CUI ALLA L. 266/1991

Approvato con DCC n. 55 del 21.12.2015
In vigore dal 20.02.2016

ART. 1 – OGGETTO

1. Il servizio civico è svolto in forma volontaria e gratuita e investe le attività di cui al successivo articolo, anche ad integrazione del servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

2. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte dei singoli, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato dalle vigenti norme di legge.

ART. 2 - IDENTIFICAZIONE DEI SERVIZI

1. Il servizio civico è prestato, tramite le organizzazioni di volontariato, in relazione a tutte le attività di interesse pubblico individuate dall'Amministrazione Comunale, sulla scorta delle esigenze individuate dal Responsabile del Settore Affari Generali.

2. Il servizio civico si svolge nei seguenti ambiti:

a) attività di tutela, conservazione, manutenzione, custodia dei parchi pubblici, delle aiuole, dei viali, delle aree verdi, dei cortili ed adiacenze delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri;

b) attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale;

c) attività di educazione e difesa ambientale;

d) attività di supporto presso la biblioteca comunale;

e) attività di volantinaggio per attività istituzionali (es. distribuzione informazioni alle famiglie, notiziario comunale);

f) attività di supporto operativo alle manifestazioni comunali;

g) attività di guardiania;

3. Il Responsabile del Settore Affari Generali, si coordina con i Responsabili del altri settori per gli interventi da effettuare negli ambiti sopra individuati.

ART. 3 – MODALITÀ DI ACCESSO PER I CITTADINI

1. Il servizio civico è svolto tramite le organizzazioni di volontariato, iscritte nei rispettivi albi istituzionali, che perseguono finalità di carattere sociale, civile e culturale per tramite degli aderenti. Le attività sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro, neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2) Le attività di volontariato, come sopra definite, trovano definizione in base al principio di sussidiarietà orizzontale riconosciuto dalla L. 266/1991 e dalla L. 328/2000. Pertanto, ai sensi dell'art. 7) della citata L. 266/1991, il Comune può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei pubblici registri regionali, provinciali e comunali, con oneri a carico dell'Associazione proponente.

3) Chi intende svolgere attività volontarie di servizio civico dovrà presentare, attraverso l'associazione cui aderisce, domanda di ammissione all'Amministrazione comunale nella quale indica i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

4. Le domande presentate attraverso l'Associazione, debbono riguardare cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18;

b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta, attestata da certificato medico.

5. Possono svolgere il servizio suddetto anche pensionati per invalidità o disabili purché il loro utilizzo sia compatibile con la condizione fisica.

6. Le domande, previa verifica di quanto previsto al punto 2) vengono vagliate dal Responsabile del Settore.

ART. 4. CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. Le attività di volontariato continuative o saltuarie del servizio civico sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. Tale attività non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune di Vigodarzere alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.

2. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

4. Le attività dovranno essere espletate unicamente all'interno di spazi e di strutture comunali.

ART. 5 – COORDINAMENTO

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile del Settore Affari Generali per settore che deve:

a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;

b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c) verificare i risultati delle attività

2. Il Responsabile del Settore Affari Generali, dovrà coordinarsi con il Responsabile del Settore Tecnico per verificare il rispetto delle normative sulle condizioni di igiene e sicurezza dei volontari impiegati.

ART. 6 - ABROGAZIONI

Con il presente regolamento si abroga il precedente “Regolamento per comunale per l’utilizzazione dei volontari nelle strutture e nei servizi del Comune di Vigodarzere”, approvato con DCC n. 9 del 4.3.2013.